### TRIBUNALE C.P. di VERONA

CAUSA CIVILE R.G. Nº 101/2014
Giudice Istruttore: dr.



Consulente Tecnico d'Ufficio: dott.

CTP Banco Popolare: Rag.

Nel contratto di mutuo ipotecario, per quanto possa valere, è presente la clausola di salvaguardia.

La tabella sopra esposta tiene luogo anche delle penali non pattuite già evidenziate nella bozza dell'elaborato peritale, il cui importo totale pari ad Euro 9.140,00 non risultano in alcun modo pattuite.

### 5. Conclusioni

Giunto a compimento dell'incarico affidato il sottoscritto CTU offre le seguenti puntuali risposte al quesito formulato.

Ai predetti risultati si perviene così rispondendo ai singoli punti che sono stati posti dal quesito:

- a) Accertamento delle condizioni contrattuali: la società ha intrattenuto con la banca il rapporto identificato con il n. La tabella costituente l'allegato 4 espone le condizioni pattizie rinvenute in atti e le variazioni nella misura degli affidamenti di volta in volta concessi, che avrebbero assunto rilievo soprattutto ai fini degli accertamenti che si sarebbero dovuti svolgere per il periodo coperto dalla eccepita prescrizione. Detto prospetto risponde anche al punto b) del quesito.
- b) Sviluppo degli affidamenti concessi alla banca nel corso del rapporto: Vedasi punto a)
   e prospetto allegato relativo ai rapporti contrattuali.
- verifica completezza documentazione in atti con particolare riguardo alla produzione di contratti e agli estratti conto: sono stati analizzati i contratti elencati nel fascicolo del legale della banca dal n. 3 al n. 15 e gli scalari presenti in atti per il periodo dal 30/06/1999 al 30/09/2012 esclusi i seguenti trimestri non presenti in atti I TRIM. 2010, II TRIM. 2010, II TRIM. 2010, II TRIM. 2012, II TRIM. 2012, II TRIM. 2012, IV TRIM. 2012, I TRIM. 2013, I TRIM. 2013, I TRIM. 2014, II TRIM. 2014, II TRIM. 2014.
- 1. <u>Il primo saldo</u> è quello emergente dal primo estratto conto dalla parte attrice che è del 30/06/1999 pari a Lire italiane 26.336.114 a debito del correntista. Tale informazione risulta peraltro irrilevante.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Circa questa lamentata carenza documentale si è diffusamente argomentato nel capitolo relativo alle osservazioni delle parti.

- 2. <u>Tassi di interesse applicati</u>: i contratti che sono stati prodotti in atti prevedono tutti le condizioni economiche quanto ai tassi debitori e creditori e risultano tutti sottoscritti dal correntista.
- 3. <u>Commissione di massimo scoperto</u>: per i motivi esposti in narrativa la CMS è stata in una ipotesi esclusa ed in un'altra ricompresa (perché ritenuta legittima) nel ricalcolo che è stato effettuato. Si ritiene di aver offerto al Magistrato ogni informazione utile ai fini della decisione da assumere sul punto.
- 4. <u>Costi non dovuti:</u> nessuna pattuizione contrattuale che fosse stata debitamente sottoscritta è stata individuata circa le spese che sono state addebitate trimestralmente con la liquidazione degli oneri e perciò le spese sono state escluse dal ricalcolo.
- 5. Usura: Per quanto concerne la rilevazione di usura, risulta che solamente nel III TRIM. 2014 il TEG ha superato il tasso soglia per l'importo di Euro 9,15 come emerge dall'allegato n. 5.
- 6. <u>Capitalizzazione trimestrale degli interessi</u>: è stata individuata la clausola di reciprocità relativa alla capitalizzazione degli oneri finanziari/competenze in tutti i contratti prodotti in atti a partire da quello del 26/01/2001. (cfr. documento n. 4 prodotto in atti).
- 7. <u>Prescrizione</u>: Con proprie osservazioni del 27 Novembre 2015 l'avv. Pagano ha riferito l'avvenuto deposito entro il termine processualmente fissato di documentazione contabile relativa al periodo interessato dalla eccepita prescrizione (cfr. 31/12/1999 18/03/2004).

Pertanto tale circostanza ha imposto la richiesta di una breve proroga al Magistrato per integrare i risultati peritali in ordine all'accertamento delle rimesse di natura solutoria e ripristinatoria tale da consentire l'accertamento dell'importo comunque ripetibile di parte attrice per il periodo de quo. Si conclude nell'affermare che l'importo delle rimesse di natura ripristinatoria riferibili a non dovuti addebitamenti è pari ad Euro 3.072,55, mentre le rimesse di natura solutoria rappresentative di "pagamenti" di non dovuti addebitamenti prescritti ammontano ad Euro 13.332,72.

#### 8. Ricalcolo del saldo finale

Dall'analisi effettuata, valutando i saldi trimestrali e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca nel periodo non prescritto, si evince che le somme da recuperare ammontano ad euro 57.203,79. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di euro - 580,54 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di euro 56.623,25 a credito del correntista. La differenza tra i saldi è scomponibile in euro 20.804,15 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, euro 32.464,58 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e euro 3.935,06 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Considerando gli indebiti addebitamenti registrati nel periodo per il quale è stata eccepita la prescrizione le rimesse di natura ripristinatoria ripetibili ammontano ad euro 3.072.,55 per cui le seguenti tabelle ne tengono conto ai fini del cd. saldo ricalcolato.

## Ipotesi della non determinatezza della CMS

-580,54
32.464,58
3.935,06
96.162,68
131.981,78
-75.330,88
-18,5
3.072,55
59.704,95
37.70 1,70

# Ipotesi della determinatezza o legittimità della CMS

A APPROPRIATE PROPRIATE AND A STATE OF THE S	-580,54
SALDO DEL CONTO AL 30 SETTEMBRE 2014	3.935,06
SPESE DAGLI SCALARI	96.162,68
ELISIONE INTERESSI TOTALI ADDEBITATI	99.517,20
SALDO DEL PURO CAPITALE (a favore del correntista)	-94.399,11
COMPETENZE RICALCOLATE DOVUTE ALLA BANCA	-18,5
INTERESSI CREDITORI	3.072,55
SOMME RIPETIBILI ANTE 18/3/2014	8.172,14
SALDO FINALE A FAVORE DEL CORRENTISTA	0.17 = 3.1

### 9) Mutuo ipotecario.

Con riferimento al contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato il 2 Agosto 2002, parte attorea lamenta al punto 8 del proprio atto di citazione l'usurarietà originaria delle pattuizioni contrattuali. In particolare parte attorea dimostra di aderire alla tesi che, ai fini dell'usurarietà, occorra sommare agli interessi corrispettivi anche quelli moratori pattuiti, a nulla rilevando se questi siano stati effettivamente applicati dalla banca nel corso del rapporto.

Nella formulazione del quesito il Giudicante risolve tale questione precisando che l'interesse corrispettivo e quello moratorio non vanno sommati.

Poiché il tasso soglia rilevato ai fini dell'usura per le operazioni di mutuo ipotecario all'epoca della stipula risultava pari all'8,43% e poiché il tasso corrispettivo pattuito annuo nominale risulta pari al 4,415% si conclude che gli interessi applicati al contratto di finanziamento de quo non sono ab origine usurari.

Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 444d

Peraltro nel corso del rapporto, e sulla scorta della documentazione contabile prodotta, risultano essere stati applicati interessi moratori per l'importo complessivo di Euro 5.195,22.

DATA	IMPORTO
12/11/2003	33,54
16/09/2004	345,28
07/10/2004	10,22
29/06/2005	748,80
14/06/2006	575,25
13/04/2007	20,67
20/11/2007	327,24
22/04/2008	38,50
20/01/2010	2.145,39
15/10/2010	800,36
08/06/2011	37,26
26/03/2013	112,71
TOTALE	5.195,22

Poiché la domanda attiene genericamente all'usurarietà originaria del mutuo, e per quanto sia stabilito di non procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora, sempre la documentazione contabile prodotta evidenzia anche addebiti a titolo di "penale" rispetto alla quale non è rintracciata alcuna pattuizione nel contratto.

Per completezza si riferisce pertanto al Giudicante che la banca ha addebitato importi a titolo di "penale" per l'importo complessivo di Euro 9.140,00 alle scadenze e per gli importi di seguito esposti.

DATA	IMPORTO
30/06/2005	600,00
28/07/2005	2.000,00
15/06/2006	3.220,00
13/10/2006	970,00
27/12/2006	970,00
22/04/2008	1.380,00
TOTALE	9.140,00



Per contro è stata svolta una verifica circa l'eventuale usurarietà sopravvenuta del mutuo ipotecario e si conclude nell'affermare che sulla base della ricostruzione che è stata fatta in base alla documentazione in atti, come esposto nel capitolo relativo alle osservazioni delle parti, risulta che quanto addebitato dalla banca comprensivo delle penali non pattuite esclude che il TAEG praticato sul capitale residuo di volta in volta corrispondente agli addebiti, abbia superato il tasso soglia.

#### $\Omega\Omega\Omega$

Nella convinzione di avere svolto l'incarico nel modo più scrupoloso possibile, ci si accomiata ringraziando per la fiducia accordata e restando a disposizione per gli eventuali chiarimenti o integrazioni che occorressero.

Verona, 25 Gennaio 2016

Il Consulente Tecnico d'Ufficio

STPA Pott. TER